CAMERA DEI DEPUTATI

N. **1938**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI LELLO, DI GIOIA, LOCATELLI, PASTORELLI

Modifiche all'articolo 191 del codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

Presentata il 9 gennaio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge italiana sul divorzio, approvata nel 1970 e poi sottoposta a *referendum* abrogativo nel 1974, prevede due fasi prima di arrivare all'annullamento legale del matrimonio.

La prima, la separazione, per la quale è prevista una durata non inferiore a tre anni dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale, dopo la quale inizia la seconda fase con l'avvio dell'*iter* per il divorzio.

Questa complessa procedura comporta due sentenze, due giudizi, due difensori da pagare e, per i casi in cui la separazione sia consensuale, una media di almeno cinque anni di attesa. Considerato che in genere difficilmente si registra il consenso da parte di ambedue gli ex coniugi, per la sentenza occorrono almeno dieci o dodici anni.

Obiettivamente la legge in vigore si rivela non più adeguata per una società come quella italiana, pur con le sue contraddizioni, moderna e in continua evoluzione che chiede l'adozione di norme che favoriscano, da parte del magistrato, decisioni rapide e incisive che vanno a incidere profondamente nella vita delle persone.

Gli ultimi dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi al 2011 confermano, al contrario, una tendenza di segno opposto, tanto che a fronte di 88.191 separazioni i divorzi assommano a 54.160. Numeri in costante crescita che contribuiscono ad appesantire i tempi della giusti-

zia proprio in ragione di *iter* procedurali troppo lunghi. Da molti anni, siamo alla terza legislatura, la legge sulla riduzione dei tempi per il divorzio vaga senza esito in Parlamento.

Nel nostro Paese la disciplina del divorzio appare disconnessa e lontana dalle esigenze delle coppie che decidono di non voler più continuare un percorso di vita insieme e vogliono garantirsi la possibilità, ove lo decidano, di ricostruire nuovi percorsi affettivi. È compito del Parlamento prenderne atto e trovare nuove soluzioni sul piano legislativo.

Oggi in Italia occorre troppo tempo dall'inizio della separazione per lo scioglimento del matrimonio; un termine lunghissimo che il legislatore decenni fa aveva posto proprio come deterrente allo scioglimento del vincolo, ma che ormai risulta di ostacolo anche alla formalizzazione delle scelte di vita che nel frattempo sono maturate.

Appare del tutto evidente che la situazione reale non corrisponda, quindi, alla situazione legale e tale discrasia comporta l'insorgenza di complessi problemi che hanno interessato e interessano il dibattito dottrinario e giurisprudenziale.

In Paesi europei il problema è stato affrontato con l'obiettivo di facilitare le procedure burocratiche, incentivare le separazioni consensuali e ridurre i litigi in tribunale garantendo anche, in tal modo, il benessere dei figli. In Finlandia, Svezia e Austria, la separazione non esiste. In altri, come la Spagna, la Germania e la Francia, è prevista solo la « separazione di fatto » per un certo periodo di tempo prima dell'avvio della procedura per il divorzio vero e proprio senza che ciò comporti la celebrazione di due giudizi distinti.

Non meno importante è il tema dei tempi e di costi che in Italia sono assai più gravosi di quelli sostenuti in quasi tutti i Paesi europei, tanto che da qualche anno si è andato affermando il « turismo da divorzio ». Alle coppie che oltrepassano il confine per « sfilarsi la fede dal dito » basta affittare un appartamento per avere una residenza temporanea, ad esempio in Olanda, Belgio, Stati Uniti d'America, Gran Bretagna e Germania e ottenere così il divorzio in pochi mesi o come in Romania, Spagna, Bulgaria ove sono sufficienti circa 48 ore, e allo Stato italiano non resta che firmare.

La fine del matrimonio così ottenuta sarà legale anche in Italia, grazie al regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, che rende valide le sentenze emesse negli altri Paesi europei. Il tutto a un costo medio di 3.000 euro. Sta accadendo quello che avviene con la legge 40 del 2004 sulla fecondazione assistita: si sta creando una nuova forma di turismo per aggirare la legge italiana anche con il divorzio.

Non vi è dubbio che la riduzione dei tempi per ottenere il divorzio legale potrebbe apparire una rivoluzione per un Paese come il nostro, dove per un divorzio consensuale necessitano, in media, cinque anni.

Per questo, pur mantenendo di fatto un arco di tempo tra la separazione e lo scioglimento e il tentativo di conciliazione affidato al giudice, come accade in Spagna, appare opportuno ridurre a un anno la durata della separazione ai fini dello scioglimento del matrimonio o a sei mesi per le coppie senza prole.

La modifica all'articolo 191 del codice civile, contenuta nell'articolo 1, comma 2, della presente proposta di legge, intende sanare il fatto che attualmente la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui passa in giudicato la sentenza di separazione che comporta l'anomala conseguenza che tutti i beni acquisiti dai coniugi continuano a ricadere in comunione, pur essendo venuta meno la loro convivenza ed essendosi quindi distinte le posizioni personali anche in ordine alla gestione della propria esistenza.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Alla lettera *b)* del numero 2) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: « In tutti i predetti casi » fino a: « trasformato in consensuale » sono sostituite dalle seguenti: « Nelle separazioni consensuali dei coniugi, in assenza di prole minorenne, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno sei mesi, a decorrere dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale o siano state precisate dai coniugi conclusioni conformi. In tutti gli altri casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno un anno a decorrere dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale ».

2. All'articolo 191 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nel caso di separazione personale, la comunione dei coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati ».

€ 1,00

17PDL0018580